



Regolamento generale dello Studentato

Residenza Universitaria di Via Marziale 3 — Bologna

Gestore: La Pilla S.r.l.s.

Capo I — Disposizioni generali

Articolo 1 — Finalità e definizioni

1. La residenza universitaria di Via Marziale 3, Bologna (di seguito «la Residenza») è una struttura privata destinata all'ospitalità di studenti universitari, gestita da La Pilla S.r.l.s. (di seguito «il Gestore»). Il rapporto tra il Gestore e ciascun assegnatario è regolato da **contratto di locazione parziale di natura transitoria per studenti universitari senza canone concordato**, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, del quale il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il presente Regolamento disciplina le norme di comportamento degli ospiti della Residenza. Nel testo si intenderà:
 - per «ospite» o «assegnatario»: lo studente assegnatario di posto letto presso la Residenza, conduttore del contratto di locazione di cui al comma 1;
 - per «Gestore»: La Pilla S.r.l.s., locatore, nella persona dei suoi incaricati e referenti, i cui recapiti sono esposti in bacheca e comunicati all'atto dell'ingresso.
3. La Residenza è inserita all'interno di un edificio condominiale. L'ospite è pertanto tenuto al rispetto, oltre che del presente Regolamento, del regolamento condominiale vigente e delle norme di civile convivenza nei confronti degli altri condomini. Le violazioni che arrechino disturbo o pregiudizio ai condomini sono considerate a tutti gli effetti violazioni del presente Regolamento.

Articolo 2 — I servizi

1. La Residenza si articola su tre piani e mette a disposizione degli ospiti: camere singole e doppie con servizi igienici; sala studio; sala co-working; sala lettura; sala TV/ricreativa; sala pranzo con cucina comune; lavanderia self-service; parcheggio biciclette interno; area interna dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il Gestore garantisce la pulizia periodica delle parti comuni, la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, arredi ed elettrodomestici, e il servizio di accesso a Internet tramite connessione condivisa.

3. La Residenza non è dotata di servizio di portineria continuativo. Le comunicazioni con il Gestore avvengono tramite i recapiti (telefono, e-mail) indicati in bacheca e nel contratto di locazione.

Articolo 3 — Emergenze

1. In caso di emergenza gli ospiti si attengono alle procedure esposte all'interno della struttura (piano di emergenza ed evacuazione) e contattano i numeri di emergenza nazionali (112) e il referente del Gestore reperibile.
2. Gli ospiti sono tenuti a partecipare alle prove di evacuazione organizzate dal Gestore e a prendere visione della segnaletica di sicurezza. È vietato ingombrare in qualsiasi modo le vie di esodo, le scale e la scala di emergenza esterna.

Capo II — Ammissione e presa in consegna dell'alloggio

Articolo 4 — Documentazione richiesta

1. Al momento dell'assegnazione dell'alloggio l'ospite presenta:
 - a) per gli studenti dell'Unione Europea: un valido documento di riconoscimento;
 - b) per gli studenti extra UE: passaporto accompagnato da permesso di soggiorno o dalla relativa richiesta di rinnovo o rilascio;
 - c) documentazione che certifichi l'iscrizione a un'Università o istituzione di alta formazione;
 - d) il pagamento del deposito cauzionale e della prima mensilità, secondo quanto previsto dal contratto di locazione.
2. Il deposito cauzionale, pari ad una mensilità del canone, è restituito al termine del contratto, previa sottoscrizione del verbale di uscita e al netto di eventuali trattenute per danni, ammanchi, pulizie straordinarie o pendenze debitorie.
3. Ai fini di legge, il Gestore effettua la comunicazione degli alloggiati alle autorità competenti; l'ospite è tenuto a fornire tempestivamente i dati e i documenti necessari.

Articolo 5 — Presa in consegna dell'alloggio

1. Al momento dell'ingresso l'ospite sottoscrive:
 - a) il contratto di locazione, comprendente l'espressa accettazione del presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante;
 - b) il verbale di consegna dell'alloggio, relativo allo stato dell'immobile e all'identificazione e stato degli arredi e delle attrezzature.
2. Con la sottoscrizione l'ospite assume l'obbligo della corretta conduzione dell'alloggio e si impegna a riconsegnarlo nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso, e a rispettare le norme del presente Regolamento e del regolamento condominiale.
3. L'ospite provvede in proprio a dotarsi della biancheria da letto e da bagno, oltre che delle stoviglie necessarie all'uso della cucina comune.

4. Eventuali studenti minorenni devono presentare apposita assunzione di responsabilità sottoscritta da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore.

Capo III – Pagamenti

Articolo 6 – Canone e scadenze

1. Il canone mensile, l'importo del deposito cauzionale e le modalità di pagamento sono definiti nel contratto di locazione.
2. Il canone deve essere corrisposto **anticipatamente, entro il giorno 25 del mese precedente a quello cui si riferisce** (a titolo di esempio: la mensilità di dicembre entro il 25 novembre). In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi di mora previsti dal contratto; qualora il ritardo si protragga oltre 30 giorni, il Gestore può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 22, fermo restando il recupero di quanto dovuto.
3. L'ospite che intenda rilasciare l'alloggio prima della scadenza deve darne comunicazione scritta al Gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal contratto di locazione.

Capo IV – Utilizzo dell'alloggio e degli spazi comuni

Articolo 7 – Oneri degli ospiti

1. L'ospite è tenuto a:
 - a) tenere un comportamento improntato ad assoluta correttezza, senso di responsabilità e rispetto verso le persone – ivi compresi i condomini dell'edificio – e nell'utilizzo di locali e attrezzature;
 - b) tenere puliti e in ordine la propria camera, il bagno, gli arredi e gli spazi comuni utilizzati, evitando l'accumulo di stoviglie sporche e di rifiuti;
 - c) utilizzare correttamente impianti e arredi, segnalando tempestivamente al Gestore eventuali guasti o inefficienze;
 - d) spegnere le luci, chiudere l'acqua e chiudere a chiave la propria camera a ogni uscita;
 - e) dichiarare al Gestore le apparecchiature elettriche introdotte in Residenza, che devono essere dotate di certificazione di conformità europea; è comunque vietato l'uso di apparecchi ad alto assorbimento non autorizzati;
 - f) informare il Gestore delle assenze superiori a 7 giorni;
 - g) consentire al personale incaricato l'esecuzione degli interventi di manutenzione e pulizia;
 - h) denunciare tempestivamente eventuali malattie contagiose e assentarsi dalla Residenza fino a completa guarigione, attestata da certificato medico.

Articolo 8 – Divieti generali

1. L'ospite non può:

- a) tenere o introdurre animali nei locali della Residenza e nelle aree esterne di pertinenza;
- b) fumare all'interno delle camere e in tutti gli spazi comuni (L. 3/2003); il divieto comprende le sigarette elettroniche;
- c) tenere e/o usare armi, stupefacenti, materiale esplodente, bombole di gas, sostanze infiammabili, nocive o radioattive; usare fiamme libere;
- d) attuare modificazioni nei locali, verniciature, tinteggiature, spostamenti o adattamenti di impianti; affiggere alle pareti quadri, poster o altro con chiodi o nastri adesivi che lascino segni;
- e) manomettere gli impianti, e in particolare i dispositivi di sicurezza e la relativa segnaletica; utilizzare prese multiple, fatta eccezione per ciabatte marcate CE munite di interruttore, senza ulteriori adattatori;
- f) introdurre e utilizzare stufe, forni, fornelli, piastre di cottura, condizionatori, frigoriferi, congelatori o asciugatrici diversi dalle apparecchiature predisposte dal Gestore;
- g) rimuovere, smontare, modificare o introdurre arredi di qualsiasi tipo, nelle camere e negli spazi comuni, senza autorizzazione scritta del Gestore;
- h) eseguire o far eseguire interventi di riparazione di qualsiasi tipo;
- i) gettare dalle finestre acqua, mozziconi o materiali di qualunque tipo; collocare oggetti sui davanzali;
- l) gettare nei condotti di scarico materiali che possano otturare le tubazioni;
- m) cedere ad altri, anche solo temporaneamente, le chiavi o i dispositivi di accesso al proprio alloggio e alla struttura;
- n) introdurre nell'edificio batterie di veicoli elettrici, monopattini o simili al di fuori di eventuali postazioni appositamente predisposte;
- o) collocare materiale ingombrante negli spazi comuni, nei corridoi, nei disimpegni e sulle vie di fuga.

Articolo 9 – Camere

1. Ogni camera è assegnata nominalmente con gli arredi e le attrezzature risultanti dal verbale di consegna. Non è consentito ospitare in camera un numero di persone superiore ai posti letto assegnati.
2. Nelle camere è tassativamente vietato cucinare, preparare o riscaldare cibi con qualsiasi apparecchiatura. È altresì vietato conservare in camera alimenti deperibili.
3. L'ospite mantiene l'igiene e il decoro dell'alloggio assegnato. Il Gestore si riserva di effettuare verifiche periodiche secondo quanto previsto dall'art. 18.

Articolo 10 – Cucina comune e sala pranzo

1. La cucina comune con zona pranzo, situata al piano terra, è l'unico locale della Residenza destinato alla preparazione e alla consumazione dei pasti.
2. Ogni ospite, dopo l'utilizzo, è tenuto a pulire accuratamente piani di cottura, utensili e superfici, a riporre le proprie stoviglie e a smaltire i rifiuti nell'area dedicata secondo le modalità dell'art. 14. È vietato lasciare stoviglie sporche o alimenti nei locali comuni.

3. I frigoriferi comuni sono ripartiti tra gli ospiti; gli alimenti devono essere conservati in contenitori chiusi e riconoscibili. Il Gestore si riserva di eliminare alimenti deteriorati o abbandonati.
4. È vietata la sorveglianza mancata di pentole e fornelli durante l'uso. L'uso della cucina è consentito dalle ore 7:00 alle ore 22:30; dopo tale orario la cucina deve essere lasciata libera, pulita e in ordine.
5. L'utilizzo prolungato o improprio della cucina, tale da pregiudicarne l'uso per gli altri ospiti, è vietato.

Articolo 11 — Altri spazi comuni (sala studio, co-working, lettura, TV)

1. La sala studio, la sala co-working e la sala lettura sono destinate esclusivamente allo studio e al lavoro individuale o in piccoli gruppi, in condizioni di silenzio o di conversazione a bassa voce.
2. La sala TV/ricreativa è utilizzabile con volume moderato e comunque nel rispetto della fascia di silenzio di cui all'art. 13.
3. Gli spazi comuni non possono essere utilizzati per feste, eventi o riunioni con partecipazione di persone esterne, salvo autorizzazione scritta e preventiva del Gestore, che può subordinarla a condizioni, limiti orari e deposito cauzionale.

Articolo 12 — Consumazione dei pasti e divieto di sosta al di fuori del locale cucina

1. **La consumazione di pasti, cibi e bevande di qualunque tipo (ordinazioni a domicilio comprese) è consentita esclusivamente nella sala pranzo con cucina comune.** È pertanto vietato consumare pasti nelle camere, nei corridoi, nei disimpegni, sulle scale, negli altri spazi comuni e in qualunque area esterna di pertinenza della Residenza o del condominio.
2. **È vietato sostare, riunirsi o trattenersi in gruppo al di fuori dei locali a ciò destinati.** In particolare non è consentito sostare o creare assembramenti:
 - a) nei corridoi, nei disimpegni, sui pianerottoli e sulle scale interne;
 - b) sulla scala di emergenza esterna, che deve rimanere sempre sgombra;
 - c) nell'androne, nell'ingresso e in tutte le parti comuni condominiali;
 - d) nella corte esclusiva di pertinenza dell'immobile e nelle aree esterne, salvo il transito necessario per l'accesso alla struttura, al parcheggio biciclette e all'area rifiuti.
3. La socializzazione tra gli ospiti è benvenuta e trova la propria sede naturale negli spazi comuni interni a ciò destinati (sala pranzo/cucina, sala TV/ricreativa), nel rispetto degli orari e dei limiti di rumorosità previsti dal presente Regolamento.
4. In occasione delle consegne di cibo a domicilio, l'ospite attende il fattorino all'ingresso della struttura, senza consentirne l'accesso ai piani, e consuma quanto ordinato esclusivamente nella sala pranzo.

Capo V — Quietudine e rispetto del contesto condominiale

Articolo 13 — Rumore e fasce di silenzio

1. La Residenza è collocata all'interno di un edificio condominiale abitato anche da nuclei familiari estranei alla struttura. Il contenimento del rumore costituisce pertanto un obbligo essenziale di ogni ospite, la cui violazione è considerata tra le infrazioni più gravi del presente Regolamento.

2. **Dalle ore 22:30 alle ore 8:00 vige la fascia di silenzio** : sono vietati suoni, canti, musica, conversazioni ad alta voce, spostamento di mobili e rumori di qualunque tipo, nelle camere, negli spazi comuni, sulle scale e nelle aree esterne.
3. Nelle restanti ore della giornata l'utilizzo di strumenti musicali, apparecchi audio e video e il comportamento generale devono essere tali da non arrecare disturbo agli altri ospiti né ai condomini. L'ascolto di musica e contenuti audiovisivi nelle camere deve avvenire preferibilmente con auricolari.
4. Con finestre aperte, l'ospite presta particolare attenzione a contenere voci e suoni, in ogni orario.
5. L'ingresso e l'uscita dalla struttura nelle ore serali e notturne devono avvenire in silenzio, evitando di parlare ad alta voce nell'androne, sulle scale, nella corte e in strada in prossimità dell'edificio, e richiudendo con cura porte e cancelli senza sbatterli.
6. Sono vietate in ogni orario feste e riunioni rumorose, in qualunque locale della Residenza.
7. Le segnalazioni di disturbo provenienti dai condomini vengono verificate dal Gestore e, ove fondate, danno luogo ai provvedimenti di cui al Capo VII, con applicazione della penale prevista e, in caso di reiterazione, della risoluzione del contratto.

Articolo 14 — Rifiuti e raccolta differenziata

1. I rifiuti devono essere differenziati e conferiti esclusivamente nei contenitori collocati nell'apposita area interna di raccolta della Residenza, nel rispetto delle modalità di separazione previste dal Comune di Bologna e dalle istruzioni esposte.
2. **È tassativamente vietato depositare sacchi o rifiuti di qualunque tipo nelle parti comuni condominiali, nell'androne, nella corte, sulla pubblica via o in prossimità di contenitori non pertinenti alla Residenza.**
3. Eventuali sanzioni comminate al Gestore dall'ente preposto alla gestione dei rifiuti urbani per errato conferimento vengono addebitate agli ospiti responsabili; qualora non sia possibile individuarli, sono addebitate in solido agli ospiti della Residenza.

Articolo 15 — Biciclette, veicoli e aree esterne

1. Le biciclette devono essere depositate esclusivamente nel parcheggio biciclette interno della Residenza (24 posti), in ragione di una bicicletta per ospite. È vietato depositare o ancorare biciclette, monopattini o altri veicoli nell'androne, sulle scale, nei corridoi, nella corte e in qualunque parte comune condominiale.
2. La corte esclusiva di pertinenza dell'immobile non è destinata alla sosta di veicoli degli ospiti né allo stazionamento di persone; è consentito il solo transito.
3. **È assolutamente vietato occupare, anche temporaneamente, gli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità**, che costituiscono dotazione obbligatoria della struttura ai sensi della normativa vigente in materia di accessibilità.

Capo VI — Visite, ospitalità e accessi

Articolo 16 — Visitatori diurni

1. Ogni ospite può ricevere fino a due visitatori contemporaneamente, dalle ore 9:00 alle ore 22:30, previa registrazione secondo le modalità indicate dal Gestore. L'ospite resta garante, sotto ogni aspetto, del comportamento dei propri visitatori e risponde di eventuali disturbi, danni o violazioni da essi causati; per tale motivo non può allontanarsi dalla Residenza se il proprio visitatore si trova ancora nella struttura.
2. I visitatori sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, con particolare riferimento agli articoli 12 e 13. È esclusa la presenza nella struttura di minorenni non accompagnati.
3. Il Gestore si riserva di vietare l'accesso alla struttura a visitatori che si siano resi responsabili di violazioni del Regolamento o di comportamenti di disturbo.

Articolo 17 — Ospitalità notturna e sublocazione

1. L'ospitalità notturna di persone estranee alla Residenza è vietata, salvo autorizzazione scritta e preventiva del Gestore, da richiedere con almeno tre giorni di anticipo e concedibile solo in casi motivati e documentati. Non è comunque ammessa l'ospitalità notturna nelle camere singole, non potendo essere destinate più persone a un unico posto letto.
2. È fatto esplicito divieto di sublocare, anche temporaneamente, il posto alloggio assegnato, e di alloggiare estranei con modalità diverse da quelle espressamente previste dal presente Regolamento. Tutti i casi di ospitalità non autorizzata sono considerati atti di sublocazione e costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 22.

Articolo 18 — Accesso del Gestore negli alloggi

1. Il Gestore detiene copia delle chiavi degli alloggi ai soli fini di sicurezza e di intervento nelle situazioni di urgenza di cui al comma 3.
2. Gli incaricati del Gestore accedono all'alloggio **previo preavviso di almeno 24 ore**, concordando con l'ospite un orario compatibile con le sue esigenze, per: sopralluoghi di verifica delle condizioni dell'alloggio; controlli igienici e manutentivi; interventi di manutenzione ordinaria e programmata; adeguamento o controllo della situazione inventariale; verifica del rispetto del presente Regolamento.
3. L'accesso **senza preavviso**, anche in assenza dell'ospite, è consentito nei soli casi di urgenza o di pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni — in particolare principio di incendio, fuga di gas, allagamento, guasto agli impianti, attivazione di allarmi, allarme sanitario o mancato riscontro prolungato dell'ospite — nonché su richiesta dell'ospite medesimo. Ove possibile, l'accesso avviene alla presenza di un testimone.
4. Di ogni accesso effettuato senza preavviso il Gestore dà comunicazione scritta all'ospite entro le 24 ore successive, indicandone la motivazione.

Capo VII – Danni, penali e risoluzione del contratto

Articolo 19 – Danneggiamenti e ammanchi

1. L'ospite risponde, anche in solido, di eventuali danneggiamenti derivanti da disattenzione, cattivo uso o colpa, nonché di eccessivi consumi di energia elettrica e acqua derivanti da uso improprio.
2. Nel caso in cui non sia possibile imputare responsabilità individuali, ciascun ospite è responsabile in solido con gli altri assegnatari della camera per i danni relativi alla stessa, e con tutti gli ospiti della Residenza per i danni, gli ammanchi e gli atti vandalici verificatisi negli spazi comuni.
3. Il Gestore addebita agli ospiti le spese sostenute per il ripristino dei beni danneggiati, per le pulizie straordinarie e per l'acquisto dei beni mancanti o non riparabili, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, oltre agli oneri amministrativi.

Articolo 20 – Penali

1. È applicata, a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile, la somma di **€ 30,00**, per ciascun evento e per ciascuna persona, nei seguenti casi:
 - a) violazione della fascia di silenzio o disturbo alla quiete, anche nei confronti dei condomini (art. 13);
 - b) consumazione di pasti al di fuori della sala pranzo/cucina o sosta e assembramento nei luoghi vietati (art. 12);
 - c) degrado igienico della propria camera o degli spazi comuni, compreso l'accumulo di stoviglie sporche e rifiuti;
 - d) errato conferimento dei rifiuti o deposito di rifiuti al di fuori dell'area dedicata (art. 14);
 - e) deposito di biciclette o materiale ingombrante al di fuori degli spazi consentiti, o ingombro di corridoi e vie di fuga (art. 15);
 - f) mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'utilizzo di apparecchi elettrici o utilizzo di apparecchiature non autorizzate;
 - g) manomissione di impianti, dispositivi di sicurezza o attivazione impropria di allarmi;
 - h) mancata osservanza del divieto di fumo, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa antifumo;
 - i) getto dalle finestre di acqua, mozziconi o materiali di qualunque tipo, o collocazione di oggetti sui davanzali;
 - l) violazione delle norme su visitatori e ospitalità (artt. 16 e 17).
2. Gli addebiti devono essere versati entro dieci giorni dalla notifica. In caso di mancato pagamento protratto oltre 30 giorni, il Gestore può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 22.

Articolo 21 – Provvedimenti disciplinari

1. In caso di violazioni al presente Regolamento sono applicati, in relazione alla gravità e all'eventuale reiterazione, i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo scritto;
 - b) risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 22.

2. L'ospite può inviare al Gestore le proprie controdeduzioni scritte entro 3 giorni dal ricevimento del provvedimento. Il Gestore valuta le controdeduzioni e comunica l'esito in via definitiva.

Articolo 22 — Risoluzione del contratto

1. Costituiscono **clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile**, al verificarsi delle quali il contratto si risolve di diritto quando il Gestore dichiara di volersene avvalere, le seguenti ipotesi:
 - a) il terzo richiamo scritto;
 - b) la cessione in uso ad estranei del posto letto, anche solo temporanea, la sublocazione o l'ospitalità notturna non autorizzata;
 - c) il mancato pagamento del canone o di altre somme dovute, protratto oltre 30 giorni dalla scadenza;
 - d) comportamenti contrari all'ordine pubblico, detenzione e/o uso di armi, stupefacenti o materiali pericolosi;
 - e) la manomissione di impianti o l'utilizzo di apparecchiature con incuria tale da esporre a rischio di incendio;
 - f) il reiterato disturbo alla quiete della Residenza o dei condomini, già oggetto di richiamo scritto;
 - g) il comportamento gravemente scorretto, anche tramite scritti offensivi, nei confronti del Gestore, dei suoi incaricati, degli altri ospiti o dei condomini;
 - h) le dichiarazioni non corrispondenti al vero rese ai fini dell'ammissione.
2. Il Gestore comunica per iscritto all'ospite la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa; la risoluzione opera di diritto dal ricevimento della comunicazione. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), c) e f) la comunicazione è preceduta dall'avvio del procedimento con richiesta di controdeduzioni ai sensi dell'art. 21.
3. Restano fermi l'obbligo di corrispondere quanto dovuto ai sensi del contratto di locazione e la facoltà del Gestore di agire nelle sedi competenti per il rilascio dell'alloggio e per il risarcimento dei danni.

Capo VIII — Rilascio del posto alloggio

Articolo 23 — Rilascio dell'alloggio

1. L'ospite che intenda rilasciare l'alloggio in via definitiva, dopo aver dato la comunicazione di cui all'art. 6, concorda con il Gestore data e orario di riconsegna, con almeno sette giorni di anticipo, ai fini del sopralluogo congiunto. In tale sede l'ospite sottoscrive il verbale di uscita e restituisce le chiavi. Il verbale di uscita è indispensabile per la regolare restituzione del deposito cauzionale.
2. Eventuali danni, ammanchi o necessità di pulizie straordinarie rilevati in sede di sopralluogo sono addebitati sul deposito cauzionale; qualora il valore della cauzione non copra l'ammontare del danno, il Gestore procederà al recupero di quanto dovuto.
3. Eventuali effetti personali lasciati in alloggio dall'ospite dopo la riconsegna saranno rimossi con oneri a suo carico e tenuti a disposizione per 10 giorni; trascorso tale periodo, il Gestore declina ogni responsabilità e provvederà a disfarsene con oneri a carico dell'ospite uscito.

4. Il deposito cauzionale è restituito entro 60 giorni dalla data del verbale di uscita, esclusivamente tramite bonifico su IBAN del circuito SEPA intestato all'ospite.

Disposizione finale

L'osservanza del presente Regolamento è obbligatoria e vincolante per ogni ospite della Residenza e per i suoi visitatori. Il Gestore si riserva di integrare o modificare il presente Regolamento, dandone comunicazione formale agli ospiti; le disposizioni integrative hanno la stessa efficacia vincolante del Regolamento.

Il Gestore — La Pilla S.r.l.s.

L'ospite (per accettazione)